



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

ATTO N. DEL 615

Torino, 10/10/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI

Giovanna PENTENERO

Francesco TRESSO

Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Chiara FOGLIETTA - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 199/01/2023 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO DEL PIEMONTE. AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DELLA LITE. LITE N. 352/2023 EB-LM

Con ricorso rubricato al numero di R.G. 837/2022, la *omissis* aveva presentato ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Piemonte avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di I° grado di Torino n. 171/01/2022, domandando *“In via preliminare e assorbente, in diritto, la riforma della sentenza impugnata e la conseguente declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento per difetto assoluto di motivazione quanto al disconoscimento dell’esenzione IMU per l’abitazione principale sita in Torino, strada omissis; 2. In riforma della sentenza impugnata, nel merito, la spettanza dell’esenzione IMU quale abitazione principale per l’immobile sito in Torino, strada omissis nella sua interezza, riconoscendolo quale unica unità immobiliare in applicazione dell’art.13, c.2 D.L. 201/2011 nella versione ratione temporis vigente; 3. La condanna dell’Ente al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di*

giudizio”.

Il Comune di Torino si costituiva in giudizio per resistere alle avversarie domande e con sentenza n. 199/01/2023, depositata il 5 maggio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Piemonte ha accolto l'appello proposto dalla *omissis*

In particolare, la Corte si è così pronunciata “*la prefata unità immobiliare al primo piano risulta, infatti, facente parte di un'unica abitazione in villino, nonché strutturalmente e funzionalmente connessa con l'unità al piano terra, (...), anche se catastalmente censita a parte ma, de facto, "iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare. Ciò risulta avvalorato dal fatto che in corso di causa è giunta a compimento la pratica amministrativa per la riunione delle due unità immobiliari, il che dimostra come già all'epoca dei fatti l'immobile di cui trattasi avesse le caratteristiche strutturali che lo rendevano potenzialmente iscrivibile come un'unica unità"*”.

Con nota pervenuta il 12 settembre 2023, il Dipartimento Risorse Finanziarie - Divisione Tributi e Catasto - Servizio IMU e TARI ha chiesto all'Avvocatura Comunale di proporre ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Piemonte n. 199/01/2023, poiché questa si palesa censurabile sotto diversi profili.

Occorre, pertanto, che il Comune di Torino proponga ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione, dando mandato all'Avvocatura Comunale, eventualmente anche congiuntamente e disgiuntamente al professionista del Foro di Roma, che verrà individuato con determinazione del Direttore dell'Avvocatura, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese ed ottenere la riforma e/o annullamento della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Piemonte n. 199/01/2023.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare il Comune di Torino, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, a proporre ricorso, contro *omissis* avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Piemonte n. 199/01/2023, dando mandato al Sindaco, o chi per esso, affinché assuma al riguardo ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura Comunale, eventualmente anche congiuntamente e disgiuntamente al professionista del Foro di Roma che verrà individuato con determinazione del Direttore dell'Avvocatura, affinché provvedano a tutti gli incumbenti e atti relativi, con ogni facoltà di legge, compresa quella di resistere a un'eventuale ricorso incidentale e nei confronti di qualsivoglia parte di giudizio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella